



Servizio di Polizia Locale in convenzione dei comuni di Monteleone di Orvieto e Montegabbione

Regolamento per la disciplina ed utilizzo degli impianti di lettura targhe e videosorveglianza territoriale

a norma del:

- Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), e decreto Legislativo 10 agosto 2018, n° 101;
- Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15, "Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia";
- Direttiva UE 2016/680 del Parlamento Europeo e decreto Legislativo n° 51 del 2018;
- Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- Codice in materia di protezione dei dati personali così come integrato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati
- Linee Guida n. 3/2019 dell'European Data Protection Board (EDPB)
- Provvedimento generale del Garante in tema di lettura targhe dell'8 aprile 2010
approvato con delibera C.C. n. _____ del _____

Sommario

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 - Oggetto	3
Art. 2 - Definizioni	4
Art. 3 - Finalità	5
Art. 4 - Principi applicabili al trattamento dei dati personali	6
CAPO II - SOGGETTI	6
Art. 5 - Titolare del trattamento	6
Art. 6 - Responsabile della gestione degli impianti (RGI)	7
Art. 7 - DPO (Data Protection Officer)	7
Art. 8 - Soggetti Autorizzati/Designati al trattamento dei dati personali	8
Art. 9 - Responsabile del trattamento	8
CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	8
Art. 10 - Modalità di raccolta e di trasmissione dei dati personali	8
Art. 11 - Conservazione dei dati personali e richiesta di acquisizione delle registrazioni	9
Art. 12 - Obblighi connessi al trattamento dei dati personali	9
Art. 13 - Informativa	9
Art. 14 - Comunicazione e diffusione dei dati personali	10
Art. 15 - Diritti dell'Interessato	10
CAPO IV - MISURE DI SICUREZZA	11
Art. 16 - Sicurezza dei dati personali	11
Art. 17 - Accesso alla centrale di controllo e sistemi di protezione dei dati	11
Art. 18 - Accesso agli impianti e credenziali	12
CAPO V - SISTEMI INTEGRATI DI LETTURA TARGHE	12
Art. 19 - Sistema integrato tra pubblico e privato	12
CAPO VI - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE	13
Art. 20 - Tutela	13
DISPOSIZIONI FINALI - Art. 21 - Aggiornamento elenco impianti	13
Art. 22 - Obblighi di preventivo esame	13
Art. 23 - Norme di rinvio	14
Art. 24 - Allegati	14

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento comunale disciplina il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di lettura targhe e videosorveglianza urbana (d'appresso anche "impianti") attivati nel territorio del Comune di Monteleone d'Orvieto, determinandone le condizioni necessarie per la tenuta in esercizio, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, del Decreto Legislativo n° 51 del 2018, del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, delle Linee Guida n.3/2019 dell'European Data Protection Board (EDBP) ed in osservanza delle disposizioni del Garante della privacy ed in particolare del provvedimento generale sulla lettura targhe dell'8 aprile 2010.

2. L'installazione e l'attivazione degli impianti di lettura targhe e videosorveglianza urbana, deve prevedere un esame preliminare atto ad individuare le misure tecniche ed organizzative necessarie a ridurre al minimo il rischio per i soggetti interessati, cioè per coloro che possono essere oggetto delle riprese e delle registrazioni.

A seguito dell'esame preliminare con individuazione delle misure organizzative e tecniche necessarie a ridurre il rischio per i soggetti interessati, dovrà essere effettuata una valutazione dell'impatto sulla protezione dei dati personali dei trattamenti posti in essere a mezzo degli impianti, considerato che i trattamenti, per l'uso delle tecnologie applicate, presentano un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

In base alle nuove normative in vigore, l'installazione e l'attivazione degli impianti di lettura targhe e videosorveglianza urbana non devono essere sottoposti all'esame preventivo del Garante, ma è sufficiente che il trattamento dei dati personali effettuato tramite tale tipo di impianto per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali avvenga previa informativa alle persone che stanno per accedere nell'area videosorvegliata, con apposita segnaletica come individuata dal Garante, e siano adottate idonee misure di sicurezza.

La valutazione di cui sopra contiene una descrizione generale dei trattamenti previsti, una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati, le misure previste per affrontare tali rischi, le garanzie, le misure di sicurezza ed i meccanismi per garantire la protezione dei dati personali ed il rispetto delle normative in vigore a tutela della privacy.

Ove, a seguito della valutazione d'impatto, risulti un rischio residuo elevato per i diritti e le libertà degli Interessati, il Titolare o il Responsabile dei trattamenti possono consultare il Garante per la privacy, facendo richiesta di parere preventivo riguardante la legittimità dei trattamenti.

In base al Provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010, devono essere sottoposti a verifica preliminare del Garante i trattamenti posti in essere da sistemi videosorveglianza dotati di software che permettano il riconoscimento della persona tramite collegamento o incrocio o confronto delle immagini rilevate con altri specifici dati dei soggetti interessati in particolare con dati biometrici o sulla base del confronto della relativa immagine con una pre-campionatura dei soggetti precostituita rispetto alla rilevazione, o nel caso di sistemi di sorveglianza c.d. intelligenti, cioè che sono in grado di rilevare e segnalare automaticamente comportamenti anomali dei soggetti ripresi.

3. In particolare il presente regolamento:
 - a. individua gli impianti di lettura targhe e videosorveglianza urbana di proprietà del Comune di Monteleone d'Orvieto o da esso gestiti;
 - b. definisce le caratteristiche e le modalità di utilizzo degli impianti;
 - c. disciplina gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo, pertinente, necessario e proporzionato trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di lettura targhe.
4. Gli impianti di lettura targhe attualmente installati sul territorio comunale:
 - a. riprendono e registrano immagini che permettono di identificare in modo diretto o indiretto le persone riprese;
 - b. consentono unicamente riprese video;
 - c. sono gestiti dal Responsabile della gestione degli impianti designato a norma dell'articolo 6 del presente regolamento.

5. Il presente regolamento disciplina l'utilizzo degli impianti di lettura targhe attualmente installati sul territorio comunale e che quello riguardante eventuali future implementazioni degli impianti e degli apparati stessi di lettura targhe.

L'impianto del Comune di Monteleone d'Orvieto è attualmente composto da telecamere fisse di lettura targhe e videosorveglianza urbana.

Tutti gli apparati sono dotati di certificazione attestante la conformità alle leggi e alle normative vigenti (esempio: immissione sul mercato, marcatura CE...etc.), e soddisfano i requisiti previsti dalle leggi vigenti in ambito di tutela della Privacy con espresso riferimento al Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) ed al D.Lgs. 101/2018 contenente le normative di attuazione di quanto previsto nel GDPR con conseguente abrogazione delle precedenti norme del codice della Privacy introdotte dal D.Lgs.vo 196/2003 che sono in contrasto con le disposizioni del GDPR stesso. Si dovrà, inoltre, far riferimento anche al D.Lgs. 51/2018 che attua la direttiva dell'Unione Europea 680/2016 che si applica ai trattamenti svolti dalle Autorità ai fini di prevenzione, indagine, accertamento / perseguimento dei reati e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica ed alle Linee Guida n. 3/2019 dell'European Data Protection Board (EDPB).

La sala di regia, locata presso Il Comando della Polizia Locale, è dotata di postazioni operatore/workstation opportunamente dimensionate.

L'impianto di rilevazione della targa dei veicoli in transito è costituito da telecamere poste ai varchi di accesso del territorio comunale, ai fini della sicurezza urbana e per consentire la verifica in tempo reale della sussistenza di valida polizza assicurativa associata alla targa del veicolo e della regolarità delle revisioni tecniche del mezzo.

Tutti i flussi video sono convogliati presso la sala regia della Polizia Locale del Comune di Monteleone d'Orvieto dove è installato un Server / Workstation di Gestione e Storage del Sistema di Lettura Targhe; la macchina è opportunamente dimensionata e configurata per poter conservare le immagini almeno per 7gg / 24h provenienti da tutti gli apparati video installati sul territorio comunale.

La visualizzazione e gestione di tutte le telecamere installate sul territorio comunale avviene tramite il software di lettura targhe che è installato e configurato sulla nuova macchina workstation / operatore presso la sala regia della Polizia Locale (opportunamente dimensionata e configurata con n° 2 monitor LCD da 27" in alta definizione).

L'operatore in sala regia, al fine di poter monitorare così al meglio le aree sensibili del territorio comunale, può interagire con il sistema (previa autenticazione di login e password), aggiornare eventuali white / black list, monitorizzare i passaggi dei mezzi in tempo reale e/o su registrazione e visualizzare le telecamere di contesto.

Le immagini dell'impianto di lettura targhe e videosorveglianza urbana, tramite la fornitura e l'installazione di applicativi software dedicati, sono visualizzate in tempo reale e/o su registrazione anche su dispositivi mobili / tablet in dotazione / compresi nel presente progetto per la Polizia Locale. La disciplina relativa al trattamento dati di cui al presente regolamento si applica a tali apparecchi, in quanto e nei limiti in cui consentono la ripresa delle immagini e la registrazione dei dati alfanumerici contenuti nelle targhe veicolari.

L'eventuale utilizzo di dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al Codice della Strada, in considerazione della peculiarità dei fini istituzionali perseguiti, non è assoggettato alla disciplina di cui al presente regolamento, ma alle disposizioni dettate dal Garante della privacy nel provvedimento generale sulla lettura targhe dell'8 aprile 2010 al paragrafo 5.3, nonché dalla specifica normativa di settore.

Art. 2 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende:

1. per *"Codice"*, il Codice in materia di protezione dei dati personali introdotto con il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, oggi abrogato ed integrato con il Decreto Legislativo 101/2018 recante *"Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle Disposizioni del Regolamento UE 2016/679"*;
2. per *"Regolamento"*, il Regolamento UE 2016/679 (GDPR);

3. per *"Impianto di lettura targhe"*, qualunque impianto di ripresa, fissa o mobile, composto da una o più telecamere, in grado di riprendere e registrare immagini, utilizzato per le finalità indicate dall'articolo 3 del presente regolamento;
4. per *"Banca dati"*, il complesso di dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di lettura targhe;
5. per *"Trattamento"*, qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati personali;
6. per *"Dato personale"*, qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile anche indirettamente e rilevata con trattamenti di immagini effettuati mediante gli impianti di lettura targhe;
7. per *"Titolare del trattamento"*, l'Ente Comune di Monteleone d'Orvieto, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
8. per *"Responsabile del trattamento dei dati personali"*, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al Titolare e preposta dal medesimo al trattamento dei dati personali;
9. per *"Responsabile della gestione degli impianti di lettura targhe"*, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al Titolare e preposta dal medesimo alla gestione di ogni fase del presente trattamento, supervisione della installazione e della manutenzione degli impianti di lettura targhe (d'appresso anche "RGI");
10. per *"DPO"* si intende il soggetto con competenze giuridiche, informatiche e di analisi dei processi che ha il compito di organizzare il trattamento dei dati posti in essere dal Comune nel rispetto delle normative sulla privacy e di vigilare sull'osservanza delle normative stesse;
11. per *"Soggetti autorizzati/designati"*, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile del trattamento dei dati personali;
12. per *"Interessato"*, la persona fisica a cui si riferiscono i dati personali;
13. per *"Comunicazione"*, il dare conoscenza dei dati personali ad uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
14. per *"Diffusione"*, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
15. per *"Dato anonimo"*, il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
16. per *"Blocco"*, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 3 - Finalità

1. Le finalità di utilizzo degli impianti di lettura targhe di cui al presente regolamento sono conformi alla legge, alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Monteleone d'Orvieto dalla legge 7 marzo 1986, n. 65 sull'ordinamento della polizia municipale, dallo statuto e dai regolamenti comunali, nonché dal decreto legge n. 14 del 20 febbraio 2017 convertito in legge n. 48 del 13 aprile 2017 "disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" e dalle altre disposizioni normative applicabili al Comune di Monteleone d'Orvieto. In particolare, l'uso di impianti di lettura targhe è strumento per l'attuazione di un sistema integrato di politiche per la sicurezza urbana, di cui alle fonti normative sopra citate.
2. L'utilizzo degli impianti di lettura targhe è finalizzato a:
 - a. prevenire e reprimere atti delittuosi, attività illecite anche di tipo amministrativo ed episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale, al fine di garantire maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana" di cui all'articolo 4 del decreto legge n. 14/2017 e delle attribuzioni del Sindaco in qualità di autorità locale di cui all'art. 50 e di ufficiale di governo di cui all'art. 54 comma 4 e 4-bis del d.lvo 267/2000;
 - b. acquisire automaticamente le liste aggiornate dei veicoli rubati, non assicurati o non revisionati;
 - c. monitorare i flussi di traffico;

3. Il sistema di lettura targhe in uso presso il Comune di Monteleone d'Orvieto non è di tipo "integrato". Il sistema costituisce comunque strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione di polizia su tutto il territorio, in quanto ove siano ritenute necessarie ai fini di indagini e di repressione e/o prevenzione di attività criminose, Carabinieri, Polizia di Stato altre forze di Pubblica Sicurezza, possono chiedere copia delle immagini videoregistrate al Responsabile della gestione degli impianti. Tutte le richieste e le conseguenti estrazioni delle immagini, ove autorizzate, vengono appuntate su un apposito registro che viene conservato presso il Comune, ovvero protocollate sul Protocollo Generale del Comune.

Art. 4 - Principi applicabili al trattamento dei dati personali

1. In linea con quanto previsto dal Regolamento e dal Codice il presente documento garantisce che il trattamento dei dati personali, acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di lettura targhe gestiti dal Comune di Monteleone d'Orvieto e collegati alla centrale di controllo ubicata presso la sede della Polizia Locale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce al contempo il rispetto dei diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.
2. L'utilizzo degli impianti di lettura targhe comporta esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell'area oggetto di sorveglianza.
3. Il trattamento dei dati personali si svolge nel pieno rispetto dei principi di liceità, finalità, necessità e proporzionalità, sanciti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dal Codice della privacy, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e dalle altre leggi applicabili.
4. In attuazione dei principi di liceità e finalità, il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di lettura targhe è effettuato dal Comune di Monteleone d'Orvieto esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento.
5. In attuazione del principio di necessità e proporzionalità, gli impianti di lettura targhe ed i programmi informatici di gestione sono configurati in modo da ridurre al minimo l'uso di dati personali ed identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere raggiunte mediante dati anonimi o con modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
6. In attuazione del principio di proporzionalità e dei criteri di pertinenza e non eccedenza dei trattamenti, gli impianti di lettura targhe sono configurati in modo da raccogliere esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese ed evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite o con particolari non rilevanti.

CAPO II - SOGGETTI

Art. 5 - Titolare del trattamento

1. Il Comune di Monteleone d'Orvieto è Titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante utilizzo degli impianti di lettura targhe e videosorveglianza urbana di cui al presente regolamento. A tal fine il Comune di Monteleone d'Orvieto è rappresentato dal Sindaco p.t., a cui compete ogni decisione circa le modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.
2. Il Sindaco, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di lettura targhe e videosorveglianza urbana:
 - a. definisce le linee organizzative per l'applicazione della normativa di settore;
 - b. effettua la richiesta di pareri preventivi e/o verifiche preventive al Garante, se ritenuti necessari;
 - c. nomina il Responsabile della gestione tecnica degli impianti di lettura targhe (RGI), nonché eventuali soggetti Autorizzati al trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di lettura targhe, impartendo istruzioni ed assegnando compiti;

- d. nomina il DPO;
- e. detta, in accordo con il DPO, le linee guida di carattere fisico, logico ed organizzativo per la sicurezza del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di lettura targhe;
- f. vigila insieme al DPO sulla puntuale osservanza delle disposizioni impartite.
- g. nomina eventuali Responsabili esterni dei trattamenti a norma di legge.

Art. 6 - Responsabile della gestione degli impianti (RGI)

1. Il Comandante della Polizia Locale è designato quale Responsabile della gestione degli impianti (RGI) di cui al presente regolamento, nonché persona Autorizzata/Designata al trattamento dei dati sotto la diretta autorità del Titolare ai sensi di legge. La nomina è effettuata specificando i compiti affidati.
2. Il RGI della gestione degli impianti:
 - a. gestisce ogni fase del trattamento connesso all'utilizzo degli impianti;
 - b. supervisiona l'installazione e la gestione della manutenzione degli impianti;
 - c. assegna e custodisce le credenziali di accesso necessarie per l'utilizzo degli impianti, anche tramite l'Amministratore dei Sistemi Informatici;
 - d. coadiuva il Titolare nell'individuazione ed assegnazione di istruzioni verso il personale di polizia eventualmente individuato, per il presente trattamento, quale soggetto Autorizzato/Designato al trattamento a norma di legge.
3. La nomina è effettuata con atto scritto, nel quale sono analiticamente specificati i compiti affidati al RGI e vengono espressamente individuati i trattamenti per i quali viene attribuita la responsabilità.
4. Il RGI effettua il trattamento nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza, e delle disposizioni del presente regolamento.
5. Il RGI effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare, il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle proprie disposizioni ed istruzioni.
6. Il RGI, in qualità di persona Autorizzata/Designata al trattamento sotto la diretta autorità del Titolare dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti:
 - a. in collaborazione con il DPO, adotta le misure e dispone gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati e la correttezza dell'accesso ai dati;
 - b. cura la gestione delle modalità di ripresa e di registrazione delle immagini;
 - c. collabora con il Segretario Generale ed il DPO per l'evasione delle richieste di esercizio dei diritti degli interessati;
 - d. custodisce le chiavi di accesso ai locali delle centrali di controllo e le chiavi dei locali e degli armadi nei quali potranno essere eventualmente custoditi i supporti contenenti le registrazioni;
 - e. vigila sul rispetto della normativa privacy da parte di eventuali altri soggetti nominati dal Titolare quali Autorizzati al trattamento dei dati relativamente alla videosorveglianza.
7. Il RGI potrà avvalersi, a suo insindacabile giudizio, del supporto tecnico specialistico dei Responsabili del trattamento nominati dal Titolare, al fine di risolvere ogni problematica di natura tecnica riscontrata nella gestione dell'impianto di videosorveglianza.
8. È prevista la facoltà di demandare a terzi alcune attività connesse al presente trattamento dei dati qualora, per particolari e giustificati motivi di necessità e urgenza, vacanza o allontanamento dalla sede di lavoro per motivi istituzionali, malattia o ragioni di servizio portino il RGI ad allontanarsi dalla sede del Comando e/o non consentano allo stesso di ottemperare ai compiti assegnati derivanti dal presente regolamento. I terzi sono selezionati in base alle modalità previste dalla legge e formalmente nominati quali Responsabili del trattamento. Il Titolare ricorrerà unicamente a Responsabili che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'Interessato. Il trattamento demandato al Responsabile è precisamente delineato e disciplinato da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto nazionale e dell'Unione che vincolerà lo stesso al Titolare nel pieno rispetto dell'art.28 del Regolamento.

Art. 7 - DPO (Data Protection Officer)

1. Viene nominato dal titolare e affianca quest'ultimo nella gestione delle pratiche relative al trattamento dei dati. In particolare il DPO ha il compito di:
 - a. informare il titolare ed i responsabili, nonché i soggetti autorizzati circa gli obblighi previsti in materia di privacy;
 - b. se richiesto, fornire parere al titolare in merito alla valutazione d'impatto dei trattamenti sulla protezione dei dati e sorvegliare i relativi adempimenti;
 - c. cooperare con le autorità di controllo;
 - d. fungere da punto di contatto con i soggetti interessati in merito a qualsiasi problematica dovesse emergere riguardo ai trattamenti dei dati;
 - e. consultare l'autorità di controllo anche di propria iniziativa.

Art. 8 - Soggetti Autorizzati/Designati al trattamento dei dati personali

1. Il Titolare del trattamento nomina gli Autorizzati/Designati al trattamento in numero sufficiente a garantire il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di cui al presente regolamento. La nomina è effettuata con atto scritto, nel quale sono analiticamente specificati i compiti affidati e le prescrizioni e le istruzioni per il corretto, lecito, pertinente, sicuro e proporzionato trattamento dei dati.
2. I soggetti Autorizzati/Designati sono designati prioritariamente tra gli appartenenti alle forze di polizia dipendenti dell'Ente Comunale che per esperienza, capacità e affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati. Non è escluso il ricorso ad altro personale appartenente all'amministrazione, qualora nel possesso dei requisiti previsti dalla legge a svolgere i medesimi compiti.
3. Gli Autorizzati/Designati effettuano il trattamento attenendosi scrupolosamente alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento dei dati personali.
4. Nell'ambito del presente trattamento, sono designati, con l'atto di nomina, i soggetti ai quali sono affidate la custodia e la conservazione delle chiavi di accesso ai locali della centrale di controllo e delle chiavi dei locali e degli armadi nei quali sono custoditi i supporti contenenti le registrazioni.

Art. 9 - Responsabile del trattamento

1. Il Titolare deve nominare espressamente quali Responsabili del trattamento quei soggetti (persone fisiche e/o giuridiche) esterni al Comune di Monteleone d'Orvieto e dei quali questo si avvale a qualsiasi titolo per lo svolgimento di servizi e attività che comportano trattamenti di dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di lettura targhe di cui al presente regolamento.
2. La nomina del Responsabile del trattamento deve avvenire a mezzo di un contratto dallo stesso sottoscritto o di altro atto giuridico e deve disciplinare in modo tassativo l'oggetto dei trattamenti di cui il soggetto esterno è nominato Responsabile.

In particolare l'atto di nomina deve individuare la natura, la durata, le finalità dei trattamenti assegnati, le caratteristiche dei dati oggetto dei trattamenti, le misure tecniche e organizzative adeguate a consentire il rispetto delle istruzioni impartite dal titolare e, e in via generale le disposizioni contenute nel Regolamento e nelle successive norme di attuazione.
3. Nel caso di sistemi di lettura targhe integrati con altri soggetti pubblici e/o privati, dovranno essere individuate le titolarità in relazione ai singoli trattamenti e/o le contitolarità ove risulti che vi sono più soggetti Titolari dello stesso trattamento e nel caso di responsabilità esterna si dovrà provvedere all'apposita nomina contenente l'individuazione dei rispettivi ambiti di responsabilità.

CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 10 - Modalità di raccolta e di trasmissione dei dati personali

1. I dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di lettura targhe e videosorveglianza urbana di cui al presente regolamento sono:
 - a. trattati in modo lecito e secondo correttezza;

- b. raccolti e registrati per le finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento e resi utilizzabili in altre operazioni di trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
 - c. esatti e, se necessario, aggiornati;
 - d. trattati in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti;
 - e. conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità per le quali sono raccolti e successivamente trattati.
2. Gli impianti di lettura targhe e videosorveglianza urbana di cui al presente regolamento consentono riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, in bianco e nero in caso contrario. Non sono effettuate riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, poiché non funzionali al soddisfacimento delle finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento. Le immagini delle telecamere di lettura targhe vengono trasmesse attraverso collegamenti con Linea UMTS alla Sala server del Comando della Polizia Locale, ove gli operatori possono visionare le immagini in diretta e le registrazioni. Le registrazioni possono essere scaricate dagli operatori se vi è la necessità, altrimenti si cancellano automaticamente dopo 7 (sette) giorni. Sia il sistema di registrazione che di trasmissione delle immagini prevedono l'utilizzo di sistemi di crittografia, quale misura di sicurezza per la tutela dei diritti del soggetto interessato.

Art. 11 - Conservazione dei dati personali e richiesta di acquisizione delle registrazioni

1. I dati personali registrati mediante l'utilizzo degli impianti di lettura targhe e videosorveglianza urbana di cui al presente regolamento sono conservati per un periodo di tempo non superiore a 7 (sette) giorni dalla data della rilevazione. Decorso tale periodo, i dati registrati sono cancellati con modalità automatica.
2. La conservazione dei dati personali per un periodo di tempo superiore a quello indicato dal comma 1 del presente articolo è ammessa esclusivamente per finalità di tipo sanzionatorio e probatorio anche in pendenza di condizioni di procedibilità e/o su specifica richiesta della Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso. In tali casi dovrà essere informato il RGI, che darà esplicita autorizzazione ad operare per tale fine.
3. Le richieste di acquisizione delle registrazioni da parte delle forze di polizia devono essere appuntate in apposito registro indicante data ed ora della richiesta, nonché il riferimento alle immagini videoregistrate di cui si chiede l'acquisizione. Il registro cartaceo viene conservato presso il Comune di Monteleone d'Orvieto.
4. Fuori delle ipotesi espressamente previste dal comma 2 del presente articolo, la conservazione dei dati personali per un tempo eccedente i 7 (sette) giorni è subordinata ad una verifica preliminare del Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 12 - Obblighi connessi al trattamento dei dati personali

1. L'utilizzo degli impianti è consentito esclusivamente per le riprese nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.
2. Fatti salvi i casi di richiesta degli Interessati, i dati personali registrati mediante l'utilizzo degli impianti di lettura targhe e videosorveglianza urbana di cui al presente regolamento possono essere riesaminati, nel limite di tempo di 7 (sette) giorni previsto per la conservazione, esclusivamente in caso di effettiva necessità e per il soddisfacimento delle finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento.
3. La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente articolo può comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative, oltre che l'avvio di eventuali procedimenti penali.

Art. 13 - Informativa

1. Qualora non sussistano finalità di sicurezza o necessità di indagine previste dal D.Lgs. 51/2018 che esimono il Titolare dall'obbligo di informazione nella misura e per il tempo in cui ciò costituisca una "misura necessaria", il Comune di Monteleone d'Orvieto rende noto agli interessati il funzionamento degli impianti di lettura targhe tramite l'apposizione di cartelli installati nei varchi d'accesso alla città e, in alcuni specifici casi, in prossimità degli impianti e comunque collocati prima del raggio di azione della telecamera.
2. I cartelli devono avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibili in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando l'impianto di lettura targhe e videosorveglianza urbana sia eventualmente attivo in orario notturno e devono inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita ed immediata comprensione, eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate e se sono trasmesse e/o accessibili alla Pubblica Autorità. I cartelli devono fare espresso riferimento all'informativa completa facilmente consultabile sul sito istituzionale del Comune di Monteleone d'Orvieto.

Art. 14 - Comunicazione e diffusione dei dati personali

1. La comunicazione dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa esclusivamente quando è prevista da una norma di legge o regolamento. Ai sensi e per gli effetti del comma 1 del presente articolo, non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da parte dei soggetti autorizzati per iscritto a compiere operazioni di trattamento dal Titolare o dai Responsabili e che operano sotto la loro diretta autorità.
2. È in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati personali richiesti, in conformità alla legge, da parte di Forze di polizia, Autorità Giudiziaria, organismi di informazione e sicurezza, o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 58 comma 2 del Codice e di quanto previsto dal Decreto Legislativo 51/2018, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

Art. 15 - Diritti dell'Interessato

1. Le modalità per l'esercizio di tutti i diritti da parte degli interessati sono stabilite negli artt. 11 e 12 del Regolamento.
 - Termine per la risposta: per tutti i diritti, compreso il diritto di accesso, è di 1 mese, estensibile fino a 3 mesi nelle ipotesi di particolare complessità. Il Titolare, i soggetti responsabili devono comunque dare un riscontro all'interessato entro 1 mese dalla richiesta, anche in caso di diniego.
 - Riscontro: il riscontro all'interessato di regola deve avvenire in forma scritta anche attraverso strumenti elettronici che ne favoriscano l'accessibilità, e può essere dato oralmente solo se così richiede l'interessato stesso.
 - La risposta fornita dall'interessato: deve essere concisa, trasparente e facilmente accessibile, deve utilizzare un linguaggio semplice e chiaro.
 - Misure per agevolare l'esercizio dei diritti: il titolare del trattamento, i responsabili e/o il DPO devono agevolare l'esercizio dei diritti da parte dell'interessato, adottando ogni misura, sia tecnica che organizzativa, a ciò idonea. Benché sia il solo titolare a dover dare riscontro in ipotesi di esercizio dei diritti, il Responsabile ed il DPO sono tenuti a collaborare col titolare ai fini dell'esercizio dei diritti degli interessati.
 - Gratuità per l'esercizio dei diritti: l'esercizio dei diritti è, gratuito per l'interessato. Può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, stabiliti con atto della Giunta Comunale.

Diritti dell'interessato:

Diritto di accesso (art. 15 del Regolamento)

- Il diritto di accesso prevede in ogni caso il diritto di ricevere una copia dei dati personali oggetto di trattamento.
- Tra le informazioni che il titolare, i responsabili e/o il DPO devono fornire non rientrano le “modalità” del trattamento, mentre occorre indicare il periodo di conservazione previsto ovvero, se non è possibile, i criteri utilizzati per definire tale periodo, nonché le garanzie applicate in caso di trasferimento dei dati verso Paesi terzi.

Diritto di rettifica (art. 16 del Regolamento)

- L’interessato ha il diritto di ottenere la rettifica dei dati inesatti che lo riguardano e/o l’integrazione degli stessi se incompleti.

Diritto di cancellazione o diritto all’oblio (art.17 del Regolamento)

- Il diritto “all’oblio” si configura come un diritto alla cancellazione dei propri dati personali in forma rafforzata. Si prevede, infatti, l’obbligo per il titolare che ha trasferito i dati a soggetti terzi di informare della richiesta di cancellazione i suindicati soggetti che trattano i dati personali cancellati. L’interessato può chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

Diritto di limitazione del trattamento (art. 18 del Regolamento)

- E’ esercitabile dall’interessato non solamente in ipotesi di violazione dei presupposti di liceità del trattamento (quale alternativa alla cancellazione dei dati stessi), ma anche se l’interessato chiede la rettifica dei dati (in attesa di tale rettifica da parte del titolare) o si oppone al loro trattamento ai sensi dell’art. 21 del Regolamento (in attesa della valutazione da parte del titolare).
- Esclusa la conservazione, ogni altro trattamento del dato di cui si chiede la limitazione è vietato a meno che ricorrano determinate circostanze (consenso dell’interessato, accertamento diritti in sede giudiziaria, tutela diritti di altra persona fisica o giuridica, interesse pubblico rilevante).

Diritto di opporsi al trattamento dei dati (Art. 21 del Regolamento)

- L’interessato ha anche il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

Nell’esercizio dei diritti di cui al comma 1 l’interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L’interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o ai responsabili nominati o al DPO anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica certificata.

Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l’interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

CAPO IV - MISURE DI SICUREZZA

Art. 16 - Sicurezza dei dati personali

1. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 32 del Regolamento e dell’art. 25 del D. Lgs. 51/2018, i dati personali acquisiti mediante l’utilizzo degli impianti di lettura targhe e videosorveglianza urbana di cui al presente regolamento sono protetti da misure di sicurezza tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato e trattamento non consentito o non conforme alle finalità di cui all’articolo 3 del presente regolamento.

Art. 17 - Accesso alla centrale di controllo e sistemi di protezione dei dati

1. I dati personali acquisiti mediante l’utilizzo degli impianti di cui al presente regolamento sono custoditi presso la sala server del Comando della Polizia Locale. I supporti informatici (client) sono posizionati all’interno della Centrale Operativa della Polizia Locale, in ambiente non accessibile da persone non facenti parte della Polizia Locale, protetto da porta con chiusura a chiave.

2. L'accesso alla Centrale Operativa è consentito esclusivamente al Titolare, al RGI, al DPO ed agli Autorizzati, così come l'accesso alla sala server chiusa a chiave è consentito solo al personale autorizzato.
3. L'accesso da parte di soggetti diversi da quelli indicati al comma 2 del presente articolo è subordinato al rilascio, da parte del Titolare di un'autorizzazione scritta, motivata e corredata da specifiche indicazioni in ordine ai tempi ed alle modalità dell'accesso. L'accesso avviene in presenza del RGI ai sensi dell'articolo 6 del presente regolamento.
4. Fermo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, l'accesso alla centrale di controllo può essere consentito esclusivamente ad incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento, nonché al personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali.
5. Il Titolare e il RGI impartiscono idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamenti di dati da parte dei soggetti autorizzati all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
6. I soggetti Autorizzati si impegnano a rispettare ogni istruzione relativa al trattamento proveniente dal Titolare e dal Responsabile.
7. Le registrazioni digitali hanno durata di 7 (sette) giorni, secondo quanto stabilito dai commi 7 e 8 del D.L. 23 febbraio 2009, n° 11, così come convertito dalla Legge n° 38/2009 e si cancellano con programma di sovrascrittura automatico con il criterio circolare insito nell'apparato stesso. In caso di necessità i filmati possono essere riprodotti mediante copiatura e conservati per il tempo necessario all'espletamento del procedimento.
8. Crittografia dei dati. I dati che giungono alla sala server, convogliati al server di memorizzazione, vengono salvati su quest'ultimo con sistema crittografico.

Art. 18 - Accesso agli impianti e credenziali

1. L'accesso agli impianti di lettura targhe e videosorveglianza urbana di cui al presente regolamento avviene da postazioni dedicate situate presso la sala operativa della Polizia locale. L'accesso ai dati può essere effettuato esclusivamente da operatori muniti di credenziali di accesso valide e strettamente personali, rilasciate dal RGI.
2. Devono essere previsti diversi livelli di accesso in base alle credenziali che vengono attribuite in relazione ai compiti assegnati. Alcuni incaricati potranno solo visionare le immagini in diretta, altri potranno avere accesso alle registrazioni, intervenire sull'angolo di visuale e di puntamento delle telecamere, sullo zoom ed estrarre copia delle registrazioni, ove autorizzati dal responsabile della gestione dei sistemi di lettura targhe e da soggetti dallo stesso delegati.
3. Ai sensi e per gli effetti del comma 1 del presente articolo, l'accesso agli impianti di lettura targhe è consentito esclusivamente al Titolare, al RGI, ai Responsabili eventualmente nominati, al DPO ed agli incaricati, individuati ai sensi degli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del presente regolamento.
4. Un file di log, generato automaticamente dal sistema informatico, consente di registrare gli accessi logici effettuati dai singoli operatori, le operazioni dagli stessi compiute sulle immagini registrate ed i relativi riferimenti temporali. Tale file non è soggetto a cancellazione. Gli accessi resteranno registrati per un periodo di almeno sei mesi.

CAPO V - SISTEMI INTEGRATI DI LETTURA TARGHE

Art. 19 - Sistema integrato tra pubblico e privato

1. Al fine di promuovere la sicurezza integrata sul territorio, recependo i contenuti del decreto legge 14/2017 convertito in legge 48/2017 "disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" ed in particolare rispetto le previsioni di cui all'art. 7 dello stesso, possono essere individuati specifici obiettivi per incrementare il controllo del territorio attraverso il concorso, sotto il profilo di sostegno strumentale, finanziario e logistico, di soggetti pubblici e privati. Tali obiettivi sono individuati nell'ambito dei "patti per l'attuazione della sicurezza urbana" di cui all'art. 5 del predetto decreto, nel rispetto delle linee guida adottate.

2. Oltre all'ipotesi di cui al comma precedente, potranno essere attivate le seguenti tipologie di sistemi integrati, previa sottoscrizione di un protocollo di gestione:
 - a. gestione coordinata di funzioni e servizi tramite condivisione delle immagini riprese da parte di diversi e autonomi titolari del trattamento, utilizzanti le medesime infrastrutture tecnologiche;
 - b. collegamento telematico di diversi titolari di trattamento ad un "centro" unico gestito da soggetto terzo;
 - c. collegamento del sistema di lettura targhe con la sala operativa degli organi di polizia.
3. L'utilizzo di sistemi integrati di lettura targhe, ivi compresi quelli che consentono di rendere disponibili le immagini alle Forze di Polizia e di Pubblica Sicurezza, non deve essere sottoposto a verifica preliminare da parte del Garante nei casi in cui possano essere applicate, oltre alle generali misure di sicurezza (individuare dal Garante nel punto 3.3.1 del provvedimento generale sulla lettura targhe dell'8 aprile 2010) le seguenti specifiche ulteriori misure che prevedono:
 - a. l'adozione di sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici degli incaricati e delle operazioni compiute sulle immagini registrate, compresi i relativi riferimenti temporali, con conservazione per un periodo di tempo congruo all'esercizio dei doveri di verifica periodica dell'operato dei responsabili da parte del titolare, comunque non inferiore a sei mesi;
 - b. In qualunque caso le modalità di trattamento dei dati dovranno essere conformi alle prescrizioni date dal Garante della protezione dei dati personali.
4. Con specifico riferimento all'attività del controllo sul territorio da parte del Comune, anche relativamente a quanto disposto in materia di lettura targhe comunale per finalità di sicurezza urbana, non deve essere sottoposto a verifica preliminare del Garante il trattamento dei dati effettuato tramite sistemi integrati di lettura targhe qualora:
 - a. l'utilizzo condiviso, in forma integrale o parziale, di sistemi di lettura targhe tramite la medesima infrastruttura tecnologica sia configurato con modalità tali da permettere ad ogni singolo ente e, in taluni casi, anche alle diverse strutture organizzative dell'ente, l'accesso alle immagini solo nei termini strettamente funzionali allo svolgimento dei propri compiti istituzionali, evitando di tracciare gli spostamenti degli interessati e di ricostruirne il percorso effettuato in aree che esulano dalla competenza territoriale dell'ente;
 - b. un "centro" unico gestisca l'attività di lettura targhe per conto di diversi soggetti pubblici; in tale caso i dati personali raccolti dovranno essere trattati in forma differenziata e rigorosamente distinta, in relazione alle competenze istituzionali della singola pubblica amministrazione.

CAPO VI - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 20 - Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 77 e seguenti del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR).

DISPOSIZIONI FINALI - Art. 21 - Aggiornamento elenco impianti

1. L'implementazione dell'impianto di lettura targhe e/o videosorveglianza è demandata al RGI, sulla base di provvedimenti che ne avallano la scelta. Il presente regolamento si applicherà anche alle implementazioni degli impianti di lettura targhe successive all'approvazione ed all'entrata in vigore del regolamento stesso.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 del presente articolo, il RGI segnala tempestivamente al Responsabile dei trattamenti dei dati e/o al DPO, l'installazione e l'attivazione di nuovi impianti e le modifiche alle caratteristiche o alle modalità di utilizzo degli impianti già installati.

Art. 22 - Obblighi di preventivo esame

1. L'installazione e l'attivazione dell'impianto di lettura targhe e videosorveglianza urbana ed il presente regolamento non devono essere sottoposti all'esame preventivo del Garante, essendo sufficiente che il trattamento dei dati personali effettuato tramite tale sistema sia finalizzato per lo svolgimento

dei propri compiti istituzionali ed avvenga previa informativa alle persone che stanno per accedere nell'area videosorvegliata, utilizzando a tale fine il modello semplificato predisposto in fac-simile dall'Autorità, integrato alla luce dell'entrata in vigore del Regolamento e delle successive disposizioni di attuazione, e siano adottate idonee misure di sicurezza, fatto salvo quanto precisato all'art.1 comma 2 che precede.

Art. 23 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia al Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), al D.Lgs. 51/2018, al D. Lgs. 101/2018 ed al Codice in materia di protezione dei dati personali così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, al provvedimento generale in materia di lettura targhe emanato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010, alle Linee Guida n. 3/2019 dell'European Data Protection Board (EDBP), nonché alle altre disposizioni normative vigenti in materia.
2. Il presente regolamento esplica i propri effetti al momento dell'eseguibilità della delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Art. 24 - Allegati

1. Si allegano al presente regolamento i seguenti documenti, da considerare quali parte integrante allo stesso:
 - a. Registro trattamenti del Titolare aggiornato alla videosorveglianza_Ver.3.0_2024;
 - b. DPIA_videosorveglianza_Comune di Monteleone D'Orvieto con parere DPO_Ver.1.0_2024;
 - c. Nomina a Responsabile del trattamento_videosorveglianza_Comune di Monteleone_Ver.1.0_2024;
 - d. Nomina Autorizzato Liv. 1_videosorveglianza_Comune di Monteleone_Ver.1.0_2024;
 - e. Nomina Responsabile Gestione Impianto_RGI_videosorveglianza_Comune di Monteleone D'Orvieto_Ver.1.0_2024;
 - f. Informativa on line secondo livello_videosorveglianza_Comune di Monteleone D'Orvieto_Ver.1.0_2024;
 - g. Esempi segnaletica/cartellonistica stradale_Comune di Monteleone.